



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/014/SR01/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE
EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE
INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni riportate nel documento allegato.

Roma, 6 febbraio 2014

Emendamenti allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE (c.d. IED) relativa alle emissioni industriali

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

PARTE SECONDA

ART. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

i-quater) “installazione”: impianto ovvero unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto legislativo e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

I-ter) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio, nel caso di installazioni.

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;

“v-bis) “relazione di riferimento”: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, da parte di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

i-quater) “installazione”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto legislativo e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento; é considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

I-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu' installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.

v-bis) “relazione di riferimento”: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

Art. 6 Oggetto della disciplina

14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208, comma 2, ed ha pertanto anche la valenza di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

ART. 10 Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

14. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, in cui sono svolte attività di smaltimento o di recupero di rifiuti, per tali attività, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-quater comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9 quinquies.

3-bis Per le installazioni di competenza regionale, il provvedimento di AIA, anche ove sostituito dal provvedimento di VIA che ne tiene luogo, comprende ad ogni effetto:

La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr. nota 21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la semplificazione) in quanto l'intervento esula dalla delega.

SI MANTIENE LA PROPOSTA: ove il procedimento di VIA tenga luogo dell'AIA, diviene suscettibile di fruire delle iniziative di semplificazione postulate dalla legge di delegazione; a maggior ragione l'AIA stessa. (cfr. nota recante la posizione delle Regioni e PP.AA.

a) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia;

c.s.

b) l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161. In tal caso la documentazione è integrata con il piano di utilizzo di cui all'art.1, comma 1, lettera h del medesimo decreto ministeriale.

c.s.

c) il titolo abilitativo edilizio reso dal comune territorialmente competente;

Articolo 29-bis Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Articolo 29-ter Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3;

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata."

C.S.

3-ter Le regioni e le province autonome possono stabilire modalità di coordinamento tra le autorizzazioni integrate ambientali, nulla osta di fattibilità e pareri in materia di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334."

C.S.

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;

Si aggiunga in fondo:

"L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti."

1-bis. È facoltà delle Regioni prevedere che per gli impianti di cui all'art 7 comma 4-ter il gestore possa chiedere, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, che siano rilasciati in un unico provvedimento tutti i titoli abilitativi o atti di assenso necessari per la costruzione e l'esercizio dell'installazione. In tali casi la domanda, oltre alle informazioni richieste ai sensi del comma 1, dovrà contenere tutte le informazioni e gli elaborati necessari al rilascio degli ulteriori titoli abilitativi richiesti. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce in tali casi ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr. nota 21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la semplificazione) per POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE.

SI MANTIENE LA PROPOSTA (cfr. nota recante la posizione delle Regioni e PP.AA.); la semplificazione è postulata dalla stessa norma di delegazione; inoltre, il meccanismo di semplificazione perfezionato da ultimo con il d.lgs. 160/2010 si rivolge ai procedimenti che per loro caratteristica non sono unici. Già oggi, quindi, gli impianti

AIA che affrontano i procedimenti di VIA (che la assorbe), quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e quelli relativi ai rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 (e quindi anche le AIA che lo assorbono) non vi sono soggetti. Pare dunque conseguenziale ritenere che conferire al procedimento AIA carattere di unicità assolvga pienamente al compito di cercare la massima semplificazione e consenta l'effettivo esame contestuale dei diversi profili tecnico-amministrativi.

Aggiungere il comma "1-bis. Su domanda del gestore, la procedura di AIA può essere conclusa prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010."

La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr. nota 21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la semplificazione) per POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE.

NON SI CONDIVIDE IL RILIEVO: si tratta di una proposta di salvaguardia tesa a tutelare il proponente nel caso (diffuso) di silenzio dello Sportello, da inserire in caso di NON ACCOGLIMENTO definitivo del precedente comma 1-bis. In tal modo, si ammette che l'autorità competente possa esperire l'istruttoria e concludere il procedimento rilasciando il provvedimento unico anche in carenza dell'avvio del procedimento da parte del SUAP.

I MINISTERI PRESENTI SI RISERVANO DI VALUTARE la questione nella consapevolezza che la proposta consentirebbe di superare gravi carenze procedurali da parte dei SUAP.

Articolo 29-quater Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.

3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.

"3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione e il nominativo dell'impianto, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. "

Dopo le parole "oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione" aggiungere "nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA".

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.

SI PROPONE la formulazione alternativa: la proposta ministeriale impegna obbligatoriamente l'AC al riesame attraverso l'avvio, di fatto, del procedimento, con evidenti complicazioni amministrative.

Il Ministero dell'Ambiente si riserva di valutare un'eventuale ulteriore articolazione del comma.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, i termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

ELIMINARE IL COMMA.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.

ACCOLTA

Dopo le parole “dell'allegato IX alla parte seconda del presente decreto” aggiungere “e comprendono, per le installazioni di competenza regionale, tutti i titoli abilitativi chiesti dal gestore contestualmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-ter comma 1-bis”.

RESPINTA. La Funzione Pubblica sostiene NON ESSERE ACCOGLIBILE la proposta (cfr. nota 21/14/UL/P del 15 gennaio dell'Ufficio legislativo del ministro per la PA e la semplificazione) per POSSIBILE CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE.

SI MANTIENE LA PROPOSTA con le motivazioni espresse nella nota recante la

Articolo 29-sexies Autorizzazione integrata ambientale

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'Allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se necessario l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

4-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto e il rispetto dei provvedimenti relativi all'impianto non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente non può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti.

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL - verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 10, ovvero

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla parte seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

3.bis L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.

L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL - verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), del presente articolo, una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma-3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, prescrivere la messa in sicurezza e la bonifica di parti dell'installazione per le quali non è previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma-3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

“Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente acquisisce le più recenti valutazioni dell'autorità competente ai sensi di tale decreto le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono armonizzate con le pertinenti condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”

Le prescrizioni dell'autorità Seveso non possono assumere valenza prescrittiva nell'AIA, ragione che rende inutile e foriera di interpretazioni scorrette riportarle sic et simpliciter nell'AIA stessa.

L'AIA deve comprendere specifiche misure atte a prevenire effetti ambientali di circostanze anomale. Com'è nell'esperienza comune, l'autorità Seveso affronta la materia ambientale con un taglio diverso che pretende per l'appunto una valutazione ragionata e non una mera riproposizione armonizzata delle sole prescrizioni del CTR.

Il testo regionale proposto intendeva affermare che l'AIA potesse far riferimento e concludersi acquisite le prescrizioni Seveso più recenti, senza dover attendere la conclusione dei procedimenti aperti (tutela prevista nell'ultimo periodo del testo originario); d'altra parte, la locuzione “valutazioni” è quella presente nel DM 9 maggio 2001.

Il MATTM ACCOGLIE la motivazione ma osserva che passaggio può essere inteso nel senso che le prescrizioni Seveso debbano essere riconsiderate alla luce di quelle AIA. Modificherà conseguentemente.

SI CONCORDA sulla precisazione.

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'allegato XIII alla Parte Seconda. Tale allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun rinnovo dell'autorizzazione.

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla parte terza e quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

Articolo 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al titolo V della Parte Quarta, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta, per validazione, all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

SI ACCOGLIEVA LA MODIFICA SUBORDINATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RIPROPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 29-TER, COMMA 1, LETTERA M).

L'intento è infatti quello di dichiarare che la relazione presa a riferimento per le condizioni di fine vita dell'installazione è quella validata e non quella proposta e che di tale validazione e delle eventuali caratteristiche specifiche della relazione debba essere dato conto nell'AIA. Tale garanzia è contenuta nel testo di cui al comma sopra citato che pertanto è imprescindibile.

VISTO L'ACCOGLIMENTO della riproposizione relativa all'art. 29-ter, comma 1, lettera m), SI CONCORDA con la proposta ministeriale.

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono essere stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

Articolo 29-octies Rinnovo e riesame

1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

1-bis. Ove il gestore non provveda all'invio nei termini indicati dell'istanza di rinnovo, nonché al pagamento della relativa tariffa istruttoria, la precedente autorizzazione cessa di avere efficacia alla data prevista per l'emanazione del provvedimento di rinnovo periodico.

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad installazioni, localizzate in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

RIELABORATO: MOTIVAZIONI CONDIVISIBILI SOLO PER GLI IMPIANTI DI COMPETENZA NON STATALE Coerentemente le modifiche introdotte distinguono impianti statali e non.

SI ACCOGLIE LA MODIFICA.

1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione.

Nella pratica è estremamente difficile attribuire quantitativamente ad una specifica installazione il livello di inquinamento ambientale. Si ritiene preferibile ragionare

sullo stato di qualità della matrice. Si reinserisce pertanto il relativo passaggio.

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni o comunque sono state pubblicate nuove conclusioni sulle BAT relative all'attività dell'installazione più rilevante dal punto di vista ambientale;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b) la domanda è comunque presentata entro il termine ivi indicato. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

Il MISE rileva che occorre esplicitare che il mancato riesame dopo 10 anni dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione e che la relativa istanza debba essere presentata d'iniziativa dal gestore.

MATTM e regioni fanno presente che il comma comprende già in sostanza tali aspetti.

Il MATTM si riserva di apportare precisazioni.

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Nel caso in cui tale documentazione prospetti modifiche sostanziali all'impianto, il gestore provvede contestualmente al pagamento della relativa tariffa istruttoria, in caso contrario al pagamento della sola tariffa prevista per modifiche non sostanziali. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

5 -bis. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

5-ter. Al fine di consentire quanto previsto al comma 5-bis, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea di una decisione sulle conclusioni sulle BAT, ovvero nei tempi definiti dall'autorità competente in un calendario da emanare entro tre mesi dalla citata pubblicazione, i gestori interessati provvedono a presentare la documentazione necessaria a condurre il riesame, nonché a versare la relativa tariffa istruttoria. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato dal presente comma, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione riesaminate entro quattro anni dall'emanazione della decisione sulle conclusioni sulle BAT, anche ove ciò possa comportare la necessità, alla scadenza di tali quattro anni, di arrestare temporaneamente l'attività produttiva fino alla completa realizzazione degli interventi.

5-quater. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

6. Per gli impianti di cui al punto 6,6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, i termini per effettuare il rinnovo di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati e divengono rispettivamente di 10, 12 e 16 anni.

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato dal comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b) e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b) e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni a partire dal primo successivo riesame .

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui all'articolo 29-quater e del 29-ter, comma 4. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

6-bis. L'autorità competente ha facoltà di fissare motivatamente nell'autorizzazione integrata ambientale un termine per la presentazione della domanda di rinnovo più breve di quello indicato ai commi 1, 2, 3 e 6.”;

Articolo 29-nonies Modifica degli impianti o variazione del gestore

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3 in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Articolo 29-decies Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente, all'autorità di controllo di cui al comma 3 e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, l'autorità di controllo redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le ulteriori misure, proposte nella relazione e che ritiene necessarie, entro un termine ragionevole.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3 in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente, ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di anomalie, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, le regioni e le provincie autonome, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Articolo 29-undecies (Incidenti o imprevisti)

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'autorità di controllo o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 1 o 2.

Articolo 29-duodecies Comunicazioni

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.

Articolo 29-terdecies Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio. Il piano è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.

Considerati i tempi di emanazione del decreto di recepimento e i tempi necessari alla raccolta e predisposizione delle informazioni richieste nel formulario in argomento, si ritiene che il rispetto

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonchè sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonchè l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione Europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 aprile, con riferimento al precedente anno solare e facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.

Articolo 29-quattordices (Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonchè nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al precedente comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato si applica, la pena dell'ammenda da 5.000 a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

del 30 APRILE 2014 NON sia FATTIBILE.

SI CHIEDE DI POSTICIPARE tale data al 30 giugno 2014.

ACCOLTA

INSERIRE nel secondo periodo un termine distintivo quale “invece”, “in alternativa”, “diversamente”, atto a precisare la diversità della fattispecie.

Potrebbe sembrare che nel caso di reato più grave si possa applicare cumulativamente entrambe le sanzioni.

Il MATTM provvederà a rivedere il testo in tal senso.

“Ai fini della contestazione del reato di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 271, comma 20.”

A supporto dell'istanza rappresentata verbalmente in ordine alla necessità di apportare alcune misure correttive all'apparato sanzionatorio, si ritiene che, ferme restando le conseguenze penali qualora si configuri un reato, al fine di valorizzare l'attività di autocontrollo, autodenuncia e ravvedimento operoso dell'impresa, debbano essere applicati anche all'ambito dell'AIA i principi di cui al comma 20 dell'art. 271.

NON ACCOLTA nella formulazione proposta. Il MATTM si riserva di valutare una diversa articolazione.

SI CHIEDE DI ELIMINARE LA LETTERA C) DEL COMMA o di rendere certo e stabile il quadro di riferimento riferendosi ad esempio alle aree di superamento dei valori limite di qualità dell'aria individuate dalla Regione o Provincia autonoma, ai sensi del D. Lgs. n. 155 del 2010, soluzione comunque grossolana e che comporta una forte assunzione di responsabilità da parte delle

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) al superamento di valori limite di emissione in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

Regioni e delle Province autonome nelle individuazione di dette aree.

Si osserva che l'introduzione della sanzione dell'arresto per la medesima fattispecie in dipendenza solo della zona in cui la violazione è stata commessa (ossia in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria previsti) introduce una responsabilità penale per fatto altrui in quanto il superamento dei limiti è stato commesso dalla collettività oltre che una disparità di trattamento a parità di fattispecie commessa. Si fa notare altresì che, non è affatto garantita la certezza giuridica del presupposto della sanzione, in quanto l'individuazione di queste "zone":

- ☐ non può essere predeterminata e conosciuta ex ante da parte dell'imprenditore,
- ☐ è definibile anche geograficamente solo successivamente ad una serie di rilevamenti e varia nel tempo,
- ☐ dipenderebbe discrezionalmente dal momento del rilevamento (pertanto aree oggi non ricomprese nella zona critica potrebbero essere in futuro ricomprese e viceversa).
- ☐ coinvolge aree molto vaste con una modalità impossibile da sostenere: superamenti della qualità dell'aria sono verificati annualmente con dati disponibili nell'anno successivo; la violazione penale non può quindi essere contestata se non a distanza di mesi.

Inoltre, si consideri che:

- il sistema sanzionatorio proposto per le violazioni di prescrizioni AIA prevede, in ogni caso ed a prescindere dalla localizzazione territoriale, la fattispecie relativa alla violazione dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 29-quattordices, comma 3);
- il comma 4 dell'articolo 29-quattordices si applica nel caso di aziende operanti "in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria" e pertanto si ravvisa un elemento di discriminazione nei confronti delle attività produttive localizzate in zone quali il Bacino Padano, già soggette a prescrizioni ambientali tipicamente più restrittive per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria,
- si ravvisano problematiche nella determinazione delle condizioni di riferimento (anno, localizzazione geografica) che implicano l'applicazione della sanzione di cui trattasi,
- il contributo dell'industria all'emissione di inquinanti per i quali sono definiti valori soglia di qualità dell'aria dalla vigente normativa nazionale e comunitaria differisce a seconda del parametro stesso e detto contributo risulta poco significativo per parametri, quali il particolato (4% sul totale delle emissioni, dato PRIA Lombardia), per i quali si riscontrano superamenti con maggiore frequenza. Il rischio è pertanto quello di una penalizzazione senza colpa specifica,
- l'applicazione del comma 4 dell'articolo 29-quattordices determina un aggravio procedurale per i soggetti coinvolti nella relativa applicazione (autorità di controllo), senza benefici in termini di prevenzione dell'inquinamento,

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

Il MATTM modificherà la lettera c).

6. Colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere ottenuto, se necessario, l'aggiornamento del

6. Colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-nonies.

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

provvedimento autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 Oneri istruttori

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

comma 1. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Dalla lettura del comma si deduce che la ditta che abbia provveduto ad effettuare la comunicazione e che abbia ricevuto una risposta scritta dalla AC circa la non sostanzialità della modifica, ma che ancora non abbia ricevuto l'aggiornamento dell'atto (che in taluni casi non è contestuale poiché l'aggiornamento può richiedere del tempo in più) è sanzionabile al pari della ditta che omette la comunicazione.

Diversamente, l'opportuno meccanismo dell'art. 29-nonies che consente di trattare le modifiche non sostanziali in modo extraprocedimentale verrebbe ad essere vanificato. In ogni caso, diventerebbe pericolosamente fuorviante il combinato dell'ultimo periodo di detto articolo con la proposta sanzionatoria.

ACCOLTA CON RISERVA DI RIFORMULAZIONE

Il MATTM intende salvaguardare la sanzionabilità del gestore che opera senza attendere l'autorizzazione aggiornata, precisando che la necessità di attendere l'aggiornamento è comunicato dall'AC unitamente alla valutazione di non sostanzialità.

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies, o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

ART. 35 Disposizioni transitorie e finali

2-quinquies. Nelle more del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad installazioni esistenti, decorsi 150 giorni dalla presentazione dell'istanza:

a) le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 2-quater riesaminano tali autorizzazioni e, anche su segnalazione del gestore e esaminate le osservazioni presentate dal pubblico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché dell'articolo 29-sexies, comma 1, provvedono all'adeguamento di tali autorizzazioni, convocando se del caso apposita conferenza di servizi;

b) i gestori procedono all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;

c) le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente verificano, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche sono acquisite quali elementi istruttori del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale già rilasciato.

ART. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è opportunamente estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11 e 11-bis;

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

ELIMINARE IL COMMA

ACCOLTA

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i soggetti di cui all'articolo 208, comma 3;

d) i contenuti dell'AIA comprendono gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

Articolo 237- quinquies (Domanda di autorizzazione)

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

3. Per gli impianti di coincenerimento finalizzati alla produzione di energia elettrica, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per evitare che gli impianti di incenerimento siano autorizzati secondo la procedura 387 (che offre meno garanzie dal punto di vista delle procedure), si propone di sostituire la lettera c) come segue, lasciando un'impostazione simile a quanto previsto nel 133/05.

Il Governo ACCOGLIE LA PROPOSTA regionale ORIGINARIA.

Articolo 237- sexies (Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:

h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresì la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

Articolo 237-septies (Consegna e ricezione dei rifiuti)

4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;

Articolo 237- octies (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)

6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura in camera di combustione dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto dei valori di temperatura minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico

Testo del d.lgs. 152/2006 coordinato con le modifiche proposte dallo schema di decreto legislativo

impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto possibile.

Art. 237- duodecies (Emissione in atmosfera)

3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40% del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.

Art. 237-octodecies (Condizioni anomale di funzionamento)

3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

ART. 268 (definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;

Emendamenti proposti in sede di discussione tecnica, eventualmente riformulati a seguito del confronto del 9 gennaio, su cui si è convenuto nella riunione del 29 gennaio. Sono altresì riportate le proposte respinte che si intendono ripresentare.

per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

3. Qualora la quantità di rifiuti pericolosi coincenerita sia superiore al 40 per cento in massa del totale dei rifiuti e materiali combustibili, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati i valori limite di emissione sono quelli fissati alla parte 3, dell'Allegato I, al Titolo VII, della Parte Quarta, del presente decreto.

La percentuale del calore liberato dal coincenerimento dei rifiuti risulta difficile da verificare e calcolare, in quanto si dovrebbe caratterizzare il PCI di ogni "carico di rifiuti in ingresso".

Inizialmente respinta; indi riproposta.

ACCOLTA CON RISERVA di verifica tecnica.

3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. Agli impianti per i quali non è stabilito un limite su base oraria si applica, ai fini di cui ai periodi precedenti, il limite orario calcolato come il valore pari a 1,25 volte il limite giornaliero, al pari di quanto indicato nell'allegato VI alla parte V punto 2.2.

Occorre chiarire come applicare quanto ivi previsto per gli impianti per i quali non è stabilito un limite orario ma un limite giornaliero. Si potrebbe, in tali casi, fissare come limite orario il valore di 1,25 volte il limite giornaliero, come indicato nell'allegato VI alla parte V punto 2.2.

ACCOLTA CON RISERVA

Il MATTM si riserva di valutare tecnicamente il limite riformulando se del caso la proposta.

m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste dai commi 21-22 di tale articolo;

Inizialmente respinta. La questione rappresenta un problema molto serio per le imprese e per l'amministrazione che si trova ad essere sovraccaricata da procedimenti di scarsa portata ambientale.

ACCOLTA

ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Inquadramento generale

Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.

5. Gestione dei rifiuti

5) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

4) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

MODIFICHE AGLI ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Si propone di sostituire il termine trinciatrici con "frantumatori".

La pratica consiglia la precisazione, dal momento che il termine originario è spesso attribuito ad ogni apparecchiatura, macchinario o utensile in grado di sezionare i materiali. Nell'accezione della norma, diversamente, ci si riferisce ad apparecchiature capaci di ridurre la pazzatura dei materiali in una forma adatta ad assicurarne il loro diretto impiego nei cicli di recupero. (il termine suggerito è la più vicina traduzione del termine inglese "shredder").

Si propone di sostituire il termine trinciatrici con "frantumatori".

La pratica consiglia la precisazione, dal momento che il termine originario è spesso attribuito ad ogni apparecchiatura, macchinario o utensile in grado di sezionare i materiali. Nell'accezione della norma, diversamente, ci si riferisce ad apparecchiature capaci di ridurre la pazzatura dei materiali in una forma adatta ad assicurarne il loro diretto impiego nei cicli di recupero. (il termine suggerito è la più vicina traduzione del termine inglese "shredder").

15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ~~alogenati~~ ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV;

b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i,

H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ~~alogenati~~ ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

ACCOLTA

Il MATTM SI RISERVA di riformulare in particolare il punto 2.3.